



POLITECNICO DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Emanato con Decreto Rettorale n°93 del 17.03.2010,
in vigore dal 1 aprile 2010

POLITECNICO DI TORINO
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono attuazione delle norme dettate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 - *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e successive modifiche e integrazioni, e perseguono le finalità di cui all’art.1 del citato D.Lgs. n.81/08, con riferimento e tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle strutture organizzative in cui si articola il Politecnico di Torino, delle figure professionali che vi operano e delle attività da esse svolte, nonché in considerazione delle particolari esigenze dell’Ateneo in quanto Istituto di istruzione universitaria.

In attesa della emanazione dei Decreti ministeriali applicativi nei riguardi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 2, D.Lgs. n.81/08, le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento a quanto previsto nel Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n.363 - *“Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni”*. Le stesse rimarranno comunque in vigore anche nel caso di mancata emanazione dei Decreti ministeriali attuativi di cui all’art.3, comma 2, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., e sino all’approvazione di specifiche norme di revisione del presente Regolamento emanate in applicazione dei sopra citati Decreti ministeriali.

Art. 1. Definizioni.

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, si intendono per:

a) Datore di lavoro

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (art. 2, comma 1, lett. b), D.lvo n. 81/08);

“il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore” (art. 2, comma 1, D.I. n.363/98);

b) Dirigente

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2, comma 1, lett. d), D.lvo n. 81/08);

c) Preposto

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2, comma 1, lett. e), D.lvo n. 81/08);

d) Lavoratore

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari. Al lavoratore così definito è equiparato ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione ... ” (art. 2, comma 1, lett. a), D.lvo n. 81/08);

“oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione” (art. 2, comma 4, D.I. n. 363/98);

e) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, designata dal datore di lavoro, a cui

risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 2, comma 1, lett. f), D.lvo n. 81/08);

f) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, facente parte del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 2, comma 1, lett. g), D.lvo n. 81/08);

g) Unità produttive o Strutture

“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2, comma 1, lett. f), D.lvo n. 81/08);

“si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di Ateneo (art. 2, comma 2, D.I. n. 363/98);

h) Laboratori

“sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria” (art. 3, comma 3, D.I. n. 363/98);

i) Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio

“il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio” (art. 2, comma 5, D.I. n.363/98);

l) Referente per la sicurezza

“lavoratore al quale, nell’ambito di una Unità produttiva o Struttura, ovvero in relazione a più Unità Produttive o Strutture, è affidato lo svolgimento di attività di

verifica e individuazione dei rischi e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione, avente funzioni di collaborazione e informazione e supporto rispetto al/i Responsabile/i della/e Unità produttiva/e o Struttura/e nonchè nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo".

m) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

"persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro".

Art. 2. Campo di applicazione.

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le attività lavorative, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte presso il Politecnico di Torino, presso tutte le altre sue Sedi, Strutture e uffici decentrati.

2) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i luoghi e ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative, di didattica, di ricerca o di servizio del Politecnico di Torino, ivi compresi i luoghi o gli ambienti nei quali si svolgono attività al di fuori dell'Ateneo, delle altre sue Sedi, Strutture e uffici decentrati quali, ad esempio, siti per rilevazioni o studi architettonici, urbanistici e ambientali, ovvero campagne archeologiche, geologiche, marittime, ecc.

3) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 1, lett.d), del presente Regolamento.

Art. 3. Datore di lavoro.

Il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, in quanto Rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, è individuato quale Datore di lavoro del Politecnico di Torino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.b), D.Lvo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 2, comma 1, D.I. 363/98.

Art. 4. Obblighi e attribuzioni del datore di lavoro.

1) Il Rettore, in quanto Datore di lavoro dell'Ateneo, provvede:

- a) alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dagli artt.17, comma 1, lett.a), e 28, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n.81/08, per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni individuate nell'art.10 del D.I. 363/98 e secondo quanto ivi espressamente previsto. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore in quanto Datore di lavoro ed al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio dal quale dipendono dette attività;

- b) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dagli artt.17, comma 1, lett.a), 28, commi 2 e 3, e 29, D.Lgs. n.81/08, recante l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e del programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, dei Responsabili di Struttura e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. b), e 32, comma 8, D.Lvo 81/08;
- d) alla designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (ASSP), ai sensi dell'art.31 D.Lvo 81/08;
- e) alla nomina del medico competente, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. a), D.Lvo 81/08;
- f) alla adozione delle misure necessarie ai fini della gestione delle emergenze, prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo quanto previsto dagli artt.43 e ss. D.Lgs. n.81/08, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.t), D.Lgs. n.81/08;
- g) alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.b), D.Lgs. n.81/08;
- h) alla definizione, presa visione dell'analisi del rischio di cui è comunque responsabile, della natura e delle priorità degli interventi eventualmente necessari per gli adeguamenti delle misure generali di tutela di cui all'art.15 D.Lvo 81/08 al progresso della tecnica e delle conoscenze, nonché per l'adeguamento a nuove disposizioni legislative;
- i) ad assicurare il coordinamento delle attività del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art.35 D.Lgs. n.81/08;
- j) alla presentazione periodica al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 D.Lgs. 81/08, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione di cui all'art.35 D.Lgs. n.81/08, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.b), D.I. 363/98;
- k) ad attuare tutte le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, D.I. 363/98, per le ipotesi di progettazione e impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici realizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio svolte presso l'Ateneo, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività;
- l) all'assolvimento di tutti gli altri obblighi previsti per il Datore di lavoro dall'art.18 del D.Lgs. n.81/08;
- m) allo svolgimento di tutti gli altri compiti e funzioni ed all'assolvimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dalla Legge, in quanto Datore di lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, non espressamente previste nelle precedenti lettere.

2) Il Rettore, ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'apporto consultivo e della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi nonché del Medico Competente.

3) Il Rettore può, con apposito provvedimento di Delega di funzioni, trasferire in tutto o in parte gli obblighi e le attribuzioni proprie del Datore di lavoro, in quanto delegabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 D.Lgs. n.81/08 e nel rispetto dei requisiti e delle forme ivi previste.

4) Il Rettore può, con apposito provvedimento di Delega di funzioni, trasferire singoli obblighi e attribuzioni proprie del Datore di lavoro, in quanto delegabili, anche ai Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, come individuati nel successivo art.11, per quanto attiene alle attività di didattica o di ricerca in laboratorio di loro competenza e limitatamente ad esse.

Art. 5. Unità Produttive o Strutture.

1) Sono individuate quali “Unità produttive” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t), D.Lvo 81/08 e dell’art.1, lett.g), del presente Regolamento le seguenti Strutture:

- i Dipartimenti;
- i Centri;
- le Aree o comunque i Servizi di I livello e gli Uffici di I livello dell’Amministrazione Centrale.

2) Il Rettore può, con successivo e apposito provvedimento, individuare inoltre quale Unità Produttiva ogni altra Struttura singola o eventuali aggregazioni di Strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione.

Art. 6. Obblighi e attribuzioni dei Responsabili di Struttura – Dirigenti

1). I Responsabili delle Strutture indicate nel precedente articolo 5 (individuati come Dirigenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett.d) , D.Lgs. n.81/08):

- i Direttori dei Dipartimenti;
- i Presidenti o Direttori dei Centri Autonomi di gestione;
- i Responsabili dei Centri di gestione accentrata;
- i Responsabili di Area, dei Servizi di I livello e degli Uffici di I livello dell’Amministrazione Centrale.

2). I Responsabili di Struttura, che organizzano e dirigono le attività lavorative ovvero di didattica o di ricerca o di servizio nell’ambito delle Strutture loro afferenti, rivestono la qualifica di Dirigente ai fini della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione alla Struttura che ad essi rispettivamente fa capo; in quanto tali, essi sono tenuti all’adozione di tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, necessarie ai fini della sicurezza e igiene del lavoro, a rispettare e far rispettare le disposizioni sia generali che particolari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a vigilare sull’osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori.

3). I Responsabili di Struttura sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art.18 D.Lvo 81/08, a quanto indicato nel presente Regolamento e nella normativa di esecuzione eventualmente emanata dal Rettore.

In particolare, in via esemplificativa, provvedono a:

- a) attuare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere da b) a bb) dell’art. 18, comma 1, D.Lvo 81/08, fatte salve quelle a carico del Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, precisate nel successivo articolo 9;

- b) attivarsi affinché venga aggiornato, in occasione di inizio di nuove attività o di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il Documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17, comma 1, lett.a), e 28 D.Lgs. n.81/08, fatto salvo quanto previsto sul punto come obblighi specifici a carico del Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio a norma del successivo articolo 9;
- c) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottato dal Datore di lavoro, organizzando le attività a rischio prima che le stesse vengano poste in essere e vigilando su di esse;
- d) nominare uno o più Referenti per la sicurezza per la Struttura, o per ciascuna delle Sedi di cui la Struttura è composta, fornendo agli stessi gli strumenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti: qualora non venga designato, i compiti del Referente per la sicurezza spettano al Responsabile di Struttura;
- e) designare gli addetti all'emergenza, all'evacuazione, alla lotta antincendio e al primo soccorso per ciascuna delle Sedi di cui la Struttura è composta, pubblicizzando il loro nominativo al personale della Struttura ed al Servizio di prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.b), D.Lgs. n.81/08;
- f) prendere le misure appropriate, anche attraverso limitazione degli accessi, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o utilizzino macchine e attrezzature che li espongono ad un rischio grave e specifico, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.e), D.Lgs. n.81/08;
- g) frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art.37 D.Lgs. n.81/08;
- h) effettuare, consultando il RSPP, tutti gli adempimenti necessari alla cooperazione ed al coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi nel caso di affidamento di lavori all'interno della Struttura ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08;
- i) segnalare tempestivamente gli infortuni alla struttura competente all'inoltro delle denunce, nonché segnalare gli incidenti occorsi al SPP;

4). I Responsabili di Struttura possono richiedere il supporto tecnico del SPP per le attività di prevenzione e protezione dai rischi e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

5). Ai Responsabili di Struttura possono essere trasferiti, con apposito provvedimento di Delega di funzioni a norma dell'art.4, comma 3, del presente Regolamento, gli obblighi e le attribuzioni proprie del Datore di lavoro, in quanto delegabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16, D.Lgs. n.81/08, nel rispetto dei requisiti e delle forme ivi previste.

Art. 7. Preposti.

1) Nell'ambito dell'Amministrazione e all'interno di ciascun Dipartimento, dei Centri a gestione Autonoma e dei Centro a gestione accentrata, sono individuati quali preposti:

- i Responsabili dei Servizi di II livello e degli Uffici di II livello;
- i Responsabili di Laboratorio;

2) Il Datore di Lavoro, il Dirigente e/o il Responsabile di Struttura possono, con successivo e autonomo provvedimento, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze e in riferimento alla Struttura che rispettivamente fa loro capo e alle attività ad essa afferenti, individuare altri soggetti con qualifica di Preposto, attribuendo agli stessi i relativi compiti e funzioni.

Art. 8. Obblighi e attribuzioni dei Preposti.

1) I Preposti, con riferimento all'ambito delle attività lavorative ovvero di didattica o di ricerca o di servizio loro afferenti, in base a quanto previsto dall'art.19 D.Lgs. n.81/08 e secondo le proprie attribuzioni e competenze provvedono a:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori e degli altri soggetti dei loro obblighi di legge, delle disposizioni dell'Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori ovvero i soggetti che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori e gli altri soggetti, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori ovvero i soggetti esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori ovvero agli altri soggetti di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al Dirigente, ovvero al Datore di lavoro, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro o l'attività, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art.37 D.Lgs. n.81/08.

Art. 9. Obblighi e attribuzioni del Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio.

1). Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, di seguito per brevità denominato "Responsabile della attività", è individuato in:

- colui che individualmente o come coordinatore di gruppo svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio, a norma dell'art. 2, comma 5, D.I. n.363/98;
- il Docente titolare dell'insegnamento, il quale svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio a norma dell'art. 2, comma 5, D.I. n.363/98;
- il Docente relatore della tesi, ovvero correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna, che prevede attività didattica o di ricerca in laboratorio secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, D.I. n.363/98.

2). Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della propria attività e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di

prevenzione e protezione, collabora con il Datore di Lavoro, con il Dirigente Responsabile della Struttura, con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, D.I. 363/98.

3). Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, con riferimento alla propria attività e nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve inoltre:

- a) identificare, prima di iniziare nuove attività ovvero in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca e, in ogni caso, con cadenza annuale, tutti i soggetti esposti a rischio, dandone comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- b) provvedere, direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di lavoro;
- c) informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato.

4). In particolare, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a) attivarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.a), D.I. 363/98, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- b) attivarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.b), D.I. 363/98, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché sia aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), e 28, D.Lgs n.81/08, fornendo al Servizio di prevenzione e Protezione tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
- c) elaborare, consultando se necessario il Servizio di Prevenzione e Protezione, le eventuali procedure operative per gli aspetti di sicurezza connessi con le attività a rischio;
- d) adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.c), D.I. 363/98;
- e) informare e formare tutti i collaboratori e gli studenti sulle corrette procedure da adottare;
- f) vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, comprese quelle emanate dalla Struttura a cui la singola attività di ricerca in laboratorio afferisce, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.d), D.I. 363/98;
- g) adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere c), d), e), f), h), i), l), m), p), t) e z) dell'art. 18, comma 1, del D.Lvo 81/08;
- h) vigilare sull'osservanza e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri collaboratori e di tutti gli operatori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
- i) frequentare i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro organizzati dal Datore di lavoro, in relazione alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.e), D.I. 363/98.
- j) attuare tutte le disposizioni di cui all'art. 9, D.I. n.363/98, per le ipotesi di progettazione e impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici realizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio di cui egli è

responsabile, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività.

5). I Responsabili della attività, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Dirigente Responsabile di Struttura e possono richiedere al SPP il necessario supporto tecnico per le attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

6). Ai Responsabili della attività possono essere trasferiti, con apposito provvedimento di Delega di funzioni a norma dell'art.4, comma 4, del presente Regolamento, gli obblighi e le attribuzioni proprie del Datore di lavoro, in quanto delegabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16, D.Lgs. n.81/08, nel rispetto dei requisiti e delle forme ivi previste.

7. I Presidi di Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Laurea ed i Direttori dei Corsi e di Scuola si devono attivare nei confronti dei Responsabili delle attività di didattica e devono vigilare affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 10. Obblighi dei lavoratori.

1). Tutti i lavoratori e gli altri soggetti operanti presso l'Ateneo, nonché gli eventuali ospiti, sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e in particolare sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art.20 D.Lgs. n.81/08, dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni di esecuzione emanate dal Rettore, dai Responsabili di Struttura e dai Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio.

2). Tutti i lavoratori devono:

- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza ovvero di segnalazione o di controllo;
- f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- g) partecipare ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- h) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e quello incaricato del primo soccorso, deve frequentare i corsi di

formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione ed è tenuto alla attuazione delle misure di tutela previste a suo carico.

Art. 11. Referente per la sicurezza.

1). Il Referente per la sicurezza è nominato dal Dirigente Responsabile della Struttura, con riferimento all'Unità produttiva o Struttura che a quest'ultimo fa capo, tra il personale appartenente all'Ateneo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.c), del presente Regolamento.

2). Il Referente per la sicurezza può essere nominato come tale anche da più Responsabili di Struttura, ciascuno in relazione alla Struttura che al medesimo afferisce.

3). Il Referente per la sicurezza, nell'ambito della Struttura o (se sono più d'una) delle Strutture per cui è stato nominato, collabora con il Responsabile della Struttura e con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca e, con riferimento alla Struttura o (se sono più d'una) alle Strutture per cui è stato nominato, collabora altresì con il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di:

- a) individuare i pericoli connessi agli ambienti di lavoro ed alle attività ivi svolte, anche attraverso sopralluoghi periodici;
- b) raccogliere e organizzare, anche in forma scritta, sulla base di documenti e moduli predefiniti, le informazioni necessarie ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) rilevare e riferire al Dirigente Responsabile di Struttura, al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio ed al Servizio di Prevenzione e Protezione, eventuali situazioni di rischio di cui giunga direttamente o indirettamente a conoscenza.
- d) contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, in collaborazione con gli addetti all'emergenza e al pronto soccorso, nei confronti dei lavoratori presenti presso la Struttura, ivi compresi eventuali ospiti, visitatori e studenti;
- e) verificare che siano individuati tempestivamente i lavoratori esposti ai rischi e sia fatta compilare loro la documentazione informativa prevista;
- f) supportare il Dirigente Responsabile di Struttura, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nello svolgimento delle attività volte all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, per gli aspetti di loro rispettiva competenza.

4). Il Referente per la sicurezza, che sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 D.Lgs. n.81/08, può essere designato quale Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi dell'Ateneo e in tal caso, fermo restando il suo rapporto di dipendenza dalla Unità produttiva o Struttura cui egli fa capo, attua le direttive del Responsabile del SPP relative allo svolgimento dei compiti e dell'attività del Servizio stesso.

Art. 12. Servizio di Prevenzione e Protezione.

1). Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, previsto dalle disposizioni di cui agli artt.31 e ss. del D.Lgs n.81/08, è costituito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP – e dagli Addetti al predetto Servizio – ASPP.

2). Al Servizio di Prevenzione e Protezione spettano i compiti e le attribuzioni di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo I, del D.Lgs. n.81/08. In particolare, in via esemplificativa, il Servizio provvede alla:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e per la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione dai rischi attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ateneo;
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

3). Il Datore di Lavoro, da cui il Servizio di Prevenzione e Protezione è funzionalmente dipendente, può definire ulteriori compiti ed attribuzioni del Servizio nelle materie di sua competenza.

Art. 13. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

1). Le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n.81/08 sono elette o designate tra il personale del Politecnico di Torino, con esclusione del personale di cui al successivo comma 2.

2). Il personale del Politecnico ospite stabilmente presso Enti esterni può eleggere i propri rappresentanti di concerto con quelli degli Enti ospitanti, secondo modalità e procedure da definirsi nell'ambito delle specifiche Convenzioni previste a norma del successivo art.16 del Regolamento.

3). Le modalità di elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno determinate in base a quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata.

Art. 14. Strutture del Politecnico ospitate presso Enti esterni.

1). Per le Strutture del Politecnico stabilmente ospitate presso Enti esterni, l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/08 compete agli Enti stessi, così come individuato nelle specifiche Convenzioni stipulate dall'Amministrazione previste dall'art.10 del D.I. 363/98 e secondo le intese e le disposizioni in esse contenute.

2). Il personale delle Strutture del Politecnico ospitato presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.

3). Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture ospitate ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del personale del Politecnico, i Responsabili delle Strutture sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone comunicazione al Rettore.

Art. 15. Enti ospitati dal Politecnico.

1). Gli Enti ospitati presso il Politecnico di Torino debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le disposizioni del presente Regolamento, salvo espressa diversa determinazione stabilita nelle Convenzioni stipulate dall'Amministrazione di cui all'art.10 del D.I. n.363/98 e secondo le intese e le disposizioni in esse contenute. Ai sensi del D.I. n.363/98, gli operatori degli Enti ospitati sono equiparati ai lavoratori universitari, qualora ciò sia espressamente indicato nelle Convenzioni.

2). Ai Responsabili degli Enti ospitati presso il Politecnico spettano i compiti previsti a carico dei Responsabili di Struttura, per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati e per le attrezzature e i preparati messi a loro esclusiva disposizione dall'Ateneo. In questo caso ad essi fanno capo, nell'ambito delle proprie funzioni e nello svolgimento della propria attività, gli obblighi e le attribuzioni indicati nell'art.6 del presente Regolamento.

3). Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio può essere individuato anche tra il personale degli Enti ospitati. In questo caso ad esso fanno capo, nell'ambito delle proprie funzioni e nello svolgimento della propria attività, tutti gli obblighi e le attribuzioni indicati nell'art.11 del presente Regolamento.

Art. 16. Disposizioni finali.

1). Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono linee di indirizzo generale sulla applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.

2). Disposizioni o ordini specifici emanati dai Dirigenti e Responsabili di Struttura o dai Responsabili della attività di didattica e di ricerca in laboratorio non possono essere in contrasto con la normativa ed i regolamenti di Ateneo vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente.